

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3622

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2005

—————

Modifica all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di visite agli istituti penitenziari per la trasparenza sulle
condizioni di detenzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sul carcere è scesa una cappa di indifferenza. Dopo una lunga, anche se contrastata stagione di riforme, il carcere è tornato ad essere luogo di rimozione per chi ne sta fuori, più che luogo di espiazione della pena per chi vi sta dentro. Nonostante dalle carceri siano passati personaggi «eccellenti», il carcere è lì, abbandonato e soffocante, consegnato al suo destino di contenitore dell'esclusione sociale.

La stagione riformista che abbiamo alle spalle ha vissuto nel mito del «carcere trasparente».

Ma trasparente il carcere non lo è più, innanzi tutto per l'infittirsi delle decisioni burocratiche e amministrative che limitano gli stessi diritti elementari all'informazione e alla conoscenza. Da alcuni anni è pressoché impossibile l'ingresso di giornalisti nelle carceri, quasi che l'informazione sulle strutture di reclusione e sulle condizioni di vita dei detenuti possa ostacolarne la funzione penale. In alcune carceri sono gli stessi direttori a lamentare che l'eccessiva rigidità del Ministero della giustizia nell'acconsentire l'ingresso in carcere di operatori dell'informazione possa essere interpretato come motivato dalla necessità di celare alla comunità esterna le condizioni di detenzione.

Da parte del Ministero della giustizia si lamenta il fatto che talvolta alcuni parlamentari si siano fatti accompagnare da giornalisti che si qualificavano come collaboratori degli stessi parlamentari, oppure che - in altre circostanze - gli operatori dell'informazione abbiano contravvenuto ad elementari doveri di riservatezza nei confronti dei detenuti. Ma a questi incidenti non è possibile rispondere semplicemente negando *tout court* l'ingresso in carcere dei giornalisti. Innanzi tutto perché in parte tali inconvenienti sono effetto

e non causa del divieto di ingresso frapposto alla stampa, e soprattutto perché in questo modo viene limitato un diritto all'informazione che dovrebbe essere sommamente tutelato, se è vero che la civiltà di un Paese si giudica anche dalle condizioni in cui si realizza la privazione di libertà prevista dalle norme penali.

Il risultato, non voluto, di tutto ciò è che l'informazione sul carcere sia sempre più spesso delegata unicamente all'iniziativa di alcuni parlamentari che, per vocazione o per professione, utilizzano il proprio potere ispettivo a fini «impropri», raccogliendo interviste di detenuti celebri ovvero raccontando ciò che altri non possono raccontare.

In questo modo è mortificata sia quella tendenza al «carcere trasparente» che dovrebbe essere motivo d'impegno civile della comunità esterna, sia la stessa professionalità degli operatori dell'informazione. Per questo, per quanto possa sembrare minimalista, avanziamo - sulla base delle indicazioni dell'associazione Antigone per i diritti e le garanzie sul sistema penale - una semplice proposta che regolamenti la possibilità di accesso in carcere agli operatori dell'informazione.

La proposta di cui siamo promotori si compone di un unico articolo, che arricchisce l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulle norme dell'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, relativo alle «visite agli istituti».

Proponiamo che possano accedere agli istituti gli iscritti all'ordine dei giornalisti, previa richiesta scritta al direttore dell'istituto. Il direttore dell'istituto può non accogliere la richiesta nel caso valuti che vi siano condizioni tali da pregiudicare le con-

dizioni di sicurezza e di disciplina all'interno dell'istituto.

D'altro canto, riteniamo che vada espressamente prevista la tutela del diritto alla riservatezza dei detenuti, anche attraverso il divieto di riprese con strumenti di videoregi-

strazione di detenuti che non vi abbiano esplicitamente acconsentito.

Proponiamo inoltre che possano accedere agli istituti anche i presidenti di regione, provincia ed i sindaci dei comuni dei territori interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma: «Possono accedere agli istituti gli iscritti all'ordine dei giornalisti, previa richiesta scritta al direttore dell'istituto che, entro e non oltre sette giorni dalla data della richiesta risponde, subordinando l'accoglimento della richiesta esclusivamente alla sussistenza di gravi pericoli per le condizioni di sicurezza e di disciplina all'interno dell'istituto. È fatto divieto ai soggetti di cui al presente comma, nonché al personale tecnico di supporto cui sia stato autorizzato l'ingresso da parte del direttore dell'istituto, di riprendere i detenuti con strumenti di videoregistrazione, quando non vi sia da parte di essi un esplicito e documentabile consenso».